



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE

DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, recante norme per l'attuazione del di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, n. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996, concernente modificazioni ed integrazioni al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI i decreti 20 luglio 1990, 1 dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997 con i quali l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire interventi impiantistici e gestionali ai fini del risanamento ambientale del polo energetico insistente nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, costituito dalle centrali termoelettriche denominate "Sulcis", "Portoscuso" e "Portovesme";

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ENEL PRODUZIONE S.p.A. la titolarità dei suddetti decreti 20 luglio 1990, 1 dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997, concernente il polo energetico di Portoscuso nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 5 aprile 2000 di seguito richiamata;

VISTO il verbale della riunione del 23 marzo 2000 tra Governo, Enti locali, Organizzazioni sindacali e ENEL S.p.A. per la realizzazione della sezione a letto fluido della potenza lorda di circa 200 MW nella centrale del Sulcis;

VISTO, in particolare il punto 8 del suddetto verbale, in ordine alla sollecita convocazione di una Conferenza dei Servizi, a seguito della presentazione del progetto da parte dell'ENEL, anche al fine di verificare la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale;

VISTA l'istanza documentata del 5 aprile 2000 con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 28 novembre 1997, prevedendo la realizzazione di una sola sezione, della potenza netta di circa 200 MW e della tipologia a letto fluido "circolante atmosferico", anziché le previste due sezioni a letto fluido a pressione, nonché ad eseguire interventi impiantistici e gestionali sulla centrale denominata "Portoscuso";

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Integrazione Regionale, note n. 101 del 1994

RIFUGIO POLIENAMICO E SECCA ULILO BIFATO 5

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA in ordine al progetto proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A., formalizzato dal Ministero dell'Ambiente nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, ritenuto che "l'aggiornamento del progetto di modifica della centrale ENEL del SULCIS autorizzato con decreto MICA del 28.11.97 non richiede una specifica nuova procedura di valutazione di impatto ambientale e che quindi ricada nelle condizioni di esclusione dalla procedura VIA", purché siano rispettate le prescrizioni indicate dal medesimo Dicastero;

CONSIDERATO che in relazione a tali determinazioni del Ministero dell'Ambiente, l'aggiornamento progettuale proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è da considerarsi non sostanziale anche per quanto concerne la materia regolamentata dal citato d.lgs. 372/99;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del d.lgs. 79/99 dovrà concretizzarsi l'effettiva liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica per il conseguimento di obiettivi, tra i quali l'offerta di un servizio più efficiente e qualitativamente migliore, il contenimento dei prezzi dell'energia e la tutela dell'ambiente;

ATTESO che nell'ambito di detto nuovo mercato elettrico dovranno operare soggetti atti, tra l'altro, a garantire l'economicità ed efficienza della produzione di energia elettrica nonché l'offerta di potenza disponibile da adibire alla funzione di riserva;

VISTA la nota ministeriale concernente la "Situazione del settore elettrico in Sardegna" dalla quale, anche sulla base delle valutazioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., emerge, tra l'altro, che a seguito della prossima entrata in esercizio degli impianti dell'ATI-Sulcis, in Comune di Portoscuso, e dell'impianto in Comune di Sarroch della società Sarlux, entrambi utilizzando l'innovativa tecnologia della gassificazione di idrocarburi pesanti, si rende necessario innalzare il livello della riserva disponibile sino a circa l'85% della punta massima di fabbisogno che si registrerà nella Regione medesima;

CONSIDERATA la competitività degli impianti di produzione di energia elettrica in relazione alla attuale disponibilità ed economicità dei combustibili in essi utilizzabili;

VISTI i resoconti verbali della Conferenza dei Servizi espletata nelle riunioni dell'11 maggio e del 1° giugno 2000 in ordine all'aggiornamento progettuale presentato dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

ATTESO che a seguito delle suddette riunioni sono stati prodotti due documenti concernenti, il primo, le "Emissioni in atmosfera dal polo energetico Sulcis" e l'altro le "Prescrizioni inerenti l'aggiornamento del progetto ENEL Sulcis", da parte di due comitati ristretti ai quali hanno, tra gli altri, partecipato i rappresentanti dei Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTA la nota dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, n. 12961 del 14 giugno 2000, con la quale si corrisponde alla richiesta di parere regionale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 relativamente alla proposta formulata da dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di 20 giorni dal ricevimento dei resoconti sopra richiamati è pervenuta solo la nota del Ministero dell'Ambiente, n. 3064/2000/SIAR del 21 giugno 2000, con la quale sono state formulate alcune precisazioni in ordine ai resoconti medesimi;

del
Parere
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
STUDIO POMBALIGIO E SECCA DELLO STIATO

CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni della predetta Conferenza dei Servizi sopra non si è evidenziata la "necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art.1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 28 novembre 1997, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 28 gennaio 1994 n.53 nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisoriale che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

1. Impianto a letto fluido

a) Devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 6% in volume per combustibili solidi, e pari al 3% in volume per combustibili liquidi:

NO _x	200 mg/Nm ³
CO	150 mg/Nm ³
Polveri totali	30 mg/Nm ³
SO ₂	200 mg/Nm ³
NH ₃	10 mg/Nm ³
SOV (esprese come carbonio organico tot.)	50 mg/Nm ³

Durante il primo anno, a partire dalla messa a regime, i valori sono da rispettare su base mensile e successivamente su base giornaliera. Sono esclusi i periodi di avviamento ed arresto;

b) in caso di utilizzo di carbone SULCIS, il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato, rispetto al-totale su base oraria, sino ad un massimo di 400 mg/Nm³;

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura - Direzione Generale del Commercio e dell'Agricoltura - Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - Roma

- c) per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione delle polveri è di 40 mg/Nm³. Nel periodo suddetto saranno verificate le tecniche di misurazione secondo procedure concordate con l'autorità competente;
- d) per gli inquinanti indicati ai punti 5,6 e 7 di cui alla lettera "B" dell'Allegato 3.A al D.M. 12 luglio 1990, si applicano i valori minimi riportati nell'Allegato I allo stesso decreto ad esclusione delle sostanze inquinanti della classe III, §2, dell'Allegato I del predetto D.M. 12 luglio 1990. Per tali ultime sostanze il valore limite di emissione complessivo è di 2 mg/Nm³; per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, tale ultimo valore è pari a 5 mg/Nm³;
- e) l'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto (come NO₂), ossidi di zolfo (come SO₂), del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995;
- f) resta, comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 203/88, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;
- g) deve essere avviato, contestualmente all'inizio delle attività costruttive, la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dell'intero impianto che risponda ai criteri EMAS di cui al regolamento 1863/93/CE;
- h) entro dodici mesi dalla data del presente decreto deve essere presentato un progetto concernente la rilocalizzazione, all'interno dell'area di pertinenza della centrale "Sulcis", dell'attuale deposito del carbone;

2 Per la centrale di Portoscuso, costituita da due sezioni da 160 MW ciascuna, l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. deve porre in essere interventi impiantistici e gestionali al fine di poter rispettare, entro 18 mesi dalla data del presente decreto, i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 3% in volume:

NO _x	550 mg/Nm ³
Polveri totali	40 mg/Nm ³
SO ₂	1400 mg/Nm ³

Per il rispetto dei suddetti valori limite si applica l'articolo 14 del D.M. 8 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente;

Per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto è di 650 mg/Nm³.

Per i primi 12 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³.

Successivamente all'entrata in esercizio commerciale del nuovo impianto dell'ATI-Sulcis, la centrale di Portoscuso potrà essere esercita quale impianto di riserva agli impianti operanti nell'ambito del polo elettrico Sulcis, ivi compreso il suddetto impianto dell'ATI-Sulcis, in Comune di Portoscuso nonché all'impianto in Comune di Sarroch della società Sarlux, e per guasti e disservizi della rete elettrica ad alta tensione della zona relativa.

3. Per gli inquinanti per i quali non è prevista la misurazione in continuo devono essere effettuati controlli almeno annuali, le modalità dei quali devono essere concordate con l'Autorità competente
4. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse.
5. Gli impianti devono essere predisposti per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

Per quanto non specificatamente riportato nel presente decreto, si dovranno rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente-Servizio VIA nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770, nonché dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, nella nota n. 12961 del 14 giugno 2000,

Art.3

L'impianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2004, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, alla Regione Sardegna e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Roma, li 17 LUG. 2000

**IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)**

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINIERARIE

La presente copia, composta da n. 6 fogli
è contenuta all'interno di un unico fascicolo
custodito presso

Roma, 17 LUG. 2000 IL FUNZIONARIO

[Signature]

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - Roma



*Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato*
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
D.G.E.R.M. - DIV. XI
DV. XI

Roma

19

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA

Prot. N. 2542 Allegato 1

ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Realizzazione di una sezione termoelettrica presso la centrale "Sulcis" ed esecuzione di interventi impiantistici di adeguamento ambientale nella centrale di "Portoscuso".

e p.c.: AI MINISTERO dell'AMBIENTE

- Servizio VIA
- Servizio IAR
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

AI MINISTERO della SANITA'
Dipartimento della Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
IV Reparto - Uff. Infrastrutture
Via XX Settembre, 11
00187 ROMA

AI MINISTERO dell'INTERNO
Dir. Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendio
Servizio Tecnico Centrale
Via Cavour, 5
00184 ROMA

Alla Regione Autonoma SARDEGNA
Presidenza Giunta Regionale
Assessorato Ambiente
Assessorato Industria

09100 CAGLIARI

Alla PREFETTURA di

09100 CAGLIARI

ENEL PRODUZIONE S.p.A.		
Amministratore Delegato Antonino Craparotta		
	AZ	CO
Acquarulo		
Ballerani		
Del Bravo		
Pontecedro		X
Inesi	X	
Leone		
Michelazzi		
Milano		
Mola		

Il presente documento è proprietà esclusiva del Ministero dell'Industria e delle Risorse Minerarie e non può essere ristampato o copiato senza permesso scritto dalla Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ISTITUTO POLIGRAFICO E BECCA DELLO STATO - S.